

STATUTO
CONTENENTE LE NORME
SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

- 1.1-** La Società si denomina: "LV Legacy S.r.l."
- 1.2-** La Società ha la sede legale in via Birmania 74/76, Roma
- 1.3-** L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
- 1.4-** La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1-** La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia in Italia che all'estero e sia per conto proprio che di terzi:
- Acquisto e distribuzione contenuti audiovisivi.
- La Società svolgerà la propria attività nel rispetto delle vigenti normative in materia e nel rispetto e subordinatamente al rilascio di permessi, licenze ed ogni altro tipo di provvedimento autorizzativo che dovesse essere eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché nel rispetto delle norme relative alle Professioni c.d. tutelate o che richiedano l'iscrizione

in specifici Albi che comporteranno l'utilizzazione degli iscritti stessi in via esclusiva.

2.2- Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, contrarre leasing, mutui e finanziamenti in genere, rilasciare garanzie reali e personali, ivi comprese le fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in imprese, enti e società comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 3

Capitale sociale

3.1- Il capitale sociale è di € 40.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

3.2- La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opere o servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in danaro.

3.3- In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Articolo 4

Apporti e finanziamenti dei Soci

4.1- La Società può acquisire dai Soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i Soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 5

Partecipazioni sociali

5.1- I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

5.2- In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse a titolo oneroso, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione. Il Socio che intende cedere la propria quota o parte di essa dovrà informare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli altri Soci, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei Soci che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro accettazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta.

5.3- In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

5.4- Il trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

5.5- Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 6

Recesso del Socio

6.1- Il Socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

6.2- Le partecipazioni per le quali tale diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute.

6.3- Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso è regolato dall'art.2473 del Codice Civile.

Articolo 7

Decisioni dei Soci

7.1- I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei Soci prese in conformità alla Legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

7.2- Le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta dai Soci. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7.3- Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei Soci:

- che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- inerenti lo scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori;
- per l'emissione dei titoli di debito;
- quando lo richiedano uno o più Amministratori o i Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- in qualsiasi altro caso sia richiesto dalla legge.

7.4- Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso in forma scritta è regolato dalle disposizioni appresso indicate.

7.4.1- Uno dei Soci o uno degli Amministratori comunica a tutti i Soci e agli Amministratori non Soci il testo della decisione da adottare fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

7.4.2- In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

7.4.3- Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

7.4.4- Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società.

7.4.5- Le decisioni dei Soci adottate con queste modalità devono risultare da verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel Libro delle decisioni dei Soci.

7.5- L'Assemblea dei Soci è regolata dalle disposizioni appresso indicate.

7.5.1- L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in Gran Bretagna o in Paese dell'Unione Europea.

7.5.2- L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal Socio. In caso di inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo.

7.5.3- La delibera dell'Assemblea convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso validamente adottata quando ad essa partecipi, in persona o per delega, l'intero capitale sociale e l'intero organo amministrativo, nonché l'intero organo di controllo se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

7.5.4- I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società.

7.5.5- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

7.5.6- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano degli Amministratori con poteri disgiunti o congiunti o, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

7.5.7- L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

7.5.8- L'Assemblea può svolgersi tramite tele/videoconferenza a condizione che ciò sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria). L'Assemblea tenuta per tele/videoconferenza è valida a condizione che:

- (i) il sistema di tele/videoconferenza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- (ii) sia consentito al Presidente dell'assemblea (anche attraverso l'assistenza di altri soggetti) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'assemblea, nonché i risultati della votazione;
- (iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale;
- (iv) tutti i partecipanti siano in condizio-

ne di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, o il notaio nei casi previsti dalla legge, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale.

Articolo 8

Amministrazione

8.1- La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da due o più Amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2475, ultimo comma, del Codice Civile.

8.2- Il tipo di amministrazione ed il numero degli Amministratori sono stabiliti dai Soci contestualmente alla nomina degli Amministratori.

8.3- Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

8.4- I Soci, in sede di nomina, stabiliscono se l'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fissano il periodo di durata in carica del medesimo.

8.5- Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento con decisione dei Soci, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni se la revoca dell'Amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

8.6- La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine, revoca o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

8.7- Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori decade l'intero Consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più Amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

8.8- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei Soci.

8.9- L'organo amministrativo può nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

8.10- La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, alternativamente, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite) o ai due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti tra loro.

8.11- Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle disposizioni appresso indicate.

8.11.1- Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci in sede di nomina, elegge fra i suoi componenti il Presidente e può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri.

8.11.2- Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in Gran Bretagna o in un Paese dell'Unione Europea, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un Amministratore.

8.11.3- Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno inviato con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (compresi il telefax e la posta elettronica) al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel Libro delle decisioni degli Amministratori, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. In caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli Amministratori.

8.11.4- In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo.

8.11.5- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

8.11.6- Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

8.11.7- E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove de-

ve trovarsi anche il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8.11.8- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta da ciascuno degli Amministratori. In tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società.

8.11.9- Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

8.12- Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I Soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio.

Articolo 9

Organo di controllo - Revisione legale dei conti

9.1- Nei casi in cui è obbligatorio, sarà istituito un organo di controllo o un revisore, nominati e funzionanti a norma di legge.

Ove nominato un organo di controllo, tale organo eserciterà anche la revisione legale dei conti.

Articolo 10

Bilancio e utili

10.1- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

10.2- L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai Soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

10.3- Dagli utili netti di esercizio deve essere dedotta una somma pari alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo sarà ripartito secondo quanto deciso dai Soci.

Articolo 11

Titoli di debito

11.1- La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 12

Scioglimento e Liquidazione

12.1- La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei Soci e per le altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 del Codice Civile.

12.2- Al verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione.

Articolo 13

Clausola compromissoria

13.1- Le eventuali controversie tra Soci, o tra Soci e Società, Amministratori, Liquidatori o Sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la Società, su richiesta avanzata in forma scritta dalla par-te più diligente.

13.2- L'Arbitro procede con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

Articolo 14

Rinvio

14.1- Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Il sottoscritto Leone Andrea, nato a Roma il 09.03.1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.